



Deliberazione 313

del 10 GEN. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Carta Giuseppe

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Iglesias ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°65/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig. Carta Giuseppe, codice fiscale CRT GPP 58C53 E281L, codice azienda IT033CA048
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 30/2000 , per complessive lire 255.433 (Duecentocinquantacinquemila quattrocentotrentatre) a favore del Sig. Carta Giuseppe, codice fiscale CRT GPP 58C53 E281L, codice azienda IT033CA048 , in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°65/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°30/2000

- **Confermare** la liquidazione di lire 255.433 (Duecentocinquantacinquemila quattrocentotrentatre) a favore dell'Allevatore Sig. Carta Giuseppe codice fiscale CRT GPP 58C53 E281L, codice azienda IT033CA048

- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile

- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpiti da febbre catarrale**".

DIRAMM

DIRSAN

ISP


ADD

**Il Direttore Generale
Simeone**

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 313 /2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo
legale aziendale, a decorrere dal 10 GEN. 2001 al 19 GEN. 2001

Il Responsabile del Procedimento
Carta



Il Responsabile
Affari Generali
D.ssa Cannas





31.10.2000

COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia di Cagliari)

Ufficio Agricoltura

Prot. 29368 del 13/10/2000

Iglesias, 13 OTTOBRE 2000

Oggetto: Ordinanza Sindacale per Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue).

Ai Signor PEDDIO PIETRO
VIA TURRITANA, 35
IGLESIAS

Ai Signor CARTA GIUSEPPE
VIA CARBONIA, 57
IGLESIAS

Ai Signor CARTA PIETRO
VIA CARBONIA, 57
IGLESIAS

All' Assessorato Regionale Igiene e Sanità Servizio
Sanitario - Cagliari

Ai Signor Pretore - Iglesias

Ai Signori Sindaci dell'Azienda U.S.L. n° 7
LL.SS.

Ai Responsabili del Servizio Veterinario
Dell'Azienda n° 7 - Carbonia

Ai Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7 - Carbonia

Ai Commissario della P.S. - Iglesias

Alla Stazione dei C.C. - Iglesias

Ai Com. del Corpo Forestale - Iglesias

Ai Corpo di Polizia Municipale
Iglesias

All' Ufficio Messi - Sede

In allegato alla presente, si trasmette copia dell'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto.

IL SINDACO
(Paolo COLLU)



CITTÀ DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

CAP 09016

SERVIZI TECNICI

Protocollo 30 del 7 GEN. 2001

Riferimento Prot. 37705 del 27 dicembre 2000

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Prot. n°27791 del 30 Agosto 2000.

Vista l'Ordinanza Sindacale n°65 in data 13 ottobre 2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini colpiti da febbre catarrale degli ovini.

Vista la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia sui capi ovini abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà dell'allevatore Giuseppe Carta, nato a Iglesias il 13 marzo 1958, residente in Iglesias, Via Carbonia 57, codice fiscale CRTGPP58C53E281L.

Visto il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 09/10/00 al 05/11/00, che fa parte integrante del presente atto.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n°1265.

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n°320.

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n°833.

Vista la Legge 23 Gennaio 1968, n°34.

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n°218.

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989, n°298.

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996, n°587.

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

In lire 255.433, diconsì lire duecentocinquantaquattrocentotrentatre, l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere all'allevatore Giuseppe Carta, nato a Iglesias il 13 marzo 1958, residente in Iglesias, Via Carbonia 57, codice fiscale CRTGPP58C53E281L.

Iglesias, li 21 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Lamberto Tomasi

DET.DIR.096.2000

Renato Citzia

Responsabile del Procedimento



Rto Citzia



COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia di Cagliari)

Ufficio Agricoltura

ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 13/10/2000.

IL SINDACO

Vista la nota di prot. n° 3539 del 13/10/2000 con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'allevamento di proprietà dei Sigg.:

- PEDDIO PIETRO, nato a DESULO il 08/03/1933, residente a IGLESIAS in VIA TURRITANA N° 35, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Iglesias in Località SAN GIULIANO - **Codice Aziendale IT 033 CA 048;**
- CARTA GIUSEPPE, nato a IGLESIAS il 13/03/1958, residente a IGLESIAS in VIA CARBONIA N° 57, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Iglesias in Località SAN GIULIANO - **Codice Aziendale IT 033 CA 048;**
- CARTA PIETRO, nato a IGLESIAS il 20/04/1964, residente a IGLESIAS in VIA CARBONIA N° 57, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Iglesias in Località SAN GIULIANO - **Codice Aziendale IT 033 CA 048;**
- Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n° 1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria del 08/02/1954, DPR 320 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 23 Gennaio 1968, n° 34;
- Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n° 833;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n° 231;
- Vista la Legge 2 Giugno 1988, n° 218;
- Visto il Decreto Ministeriale 20 Luglio 1989, n° 298;
- Vista la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n° 15;
- Vista la Legge 8 Giugno 1990, n° 142;
- Visto il Decreto Legislativo 14 Dicembre 1992, n° 508;
- Vista la Legge 9 Marzo 1989, n° 86;
- Vista la Legge 22 Febbraio 1994, n° 146;

SEGUE



SEGUE ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 13/10/2000.

- Visto il Decreto n° 502/92 e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112;
- Vista l'Ordinanza Ministeriale del 10 Aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Maggio 1996, n° 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
- Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota n° 600.6/24461/82 N/4457 del 28 Agosto 2000, con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;
- Visto il D.A.I.S. della Regione Sardegna, n° 33 del 31 Agosto 2000;
- Tenuto conto che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;
- Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

- a) L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa;
- b) Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco. Tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- c) Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accedervi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che, notificata ai Sigg.:

- PEDDIO PIETRO, nato a DESULO il 08/03/1933, residente a IGLESIAS in VIA TURRITANA N° 35, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Iglesias in Località SAN GIULIANO - Codice Aziendale IT 033 CA 048;
- CARTA GIUSEPPE, nato a IGLESIAS il 13/03/1958, residente a IGLESIAS in VIA CARBONIA N° 57, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Iglesias in Località SAN GIULIANO - Codice Aziendale IT 033 CA 048;
- CARTA PIETRO, nato a IGLESIAS il 20/04/1964, residente a IGLESIAS in VIA CARBONIA N° 57, titolare di un'Azienda sita nel Comune di Iglesias in Località SAN GIULIANO - Codice Aziendale IT 033 CA 048;

Entra immediatamente in vigore.

SEGUE



COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Cagliari)
Ufficio Agricoltura

SEGUE ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 13/10/2000.

DEMANDA

Al Dirigente del Settore Tecnico perché provveda a dare l'assistenza richiesta dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n°7, mediante l'utilizzo di personale, mezzi e materiali all'uopo necessari.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £ 1.000.000 a £ 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £ 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £ 500.000 a £ 2.500.000.

Iglesias, 13 Ottobre 2000

IL SINDACO
(Paolo COLLU)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2000 addi 13 del mese di OTTOBRE
in Iglesias, io sottoscritto Agente di P.M. DEMARIUS BRUNO
ho notificato il presente atto al Sig. PEDDA PIETRO
rilasciandogliene copia conforme all'originale nel suo domicilio,
residenza e dimora, ivi a mani PEDDA CRISTINA

Il notificatore

Demario Bruno
Cristina Pedda

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2000 addi 13 del mese di OTTOBRE
in Iglesias, io sottoscritto Agente di P.M. DEMARIUS BRUNO
ho notificato il presente atto al Sig. CARTA GIUSEPPE
rilasciandogliene copia conforme all'originale nel suo domicilio,
residenza e dimora, ivi a mani CADENA LUCIA (CONIUGE)

Il notificatore

Cristina Pedda Demario Bruno

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2000 addi 13 del mese di OTTOBRE
in Iglesias, io sottoscritto Agente di P.M. DEMARIUS BRUNO
ho notificato il presente atto al Sig. CARTA PIETRO
rilasciandogliene copia conforme all'originale nel suo domicilio,
residenza e dimora, ivi a mani CADENA LUCIA (CONIUGE)

Il notificatore

Cristina Pedda Demario Bruno